

Roberto GAROFOLI

# CODICE CIVILE

CON LEGGI COMPLEMENTARI  
E **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

**TOMO UNICO**

Aggiornamento a cura di  
Sara PIANCASTELLI

XVII edizione

**2026**



**Neldiritto  
Editore**

anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, numero 5).

■ <sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 9, co. 1, lett. u), Decreto Riforma Mercato Capitali.

### **2396 septies. Cause d'ineleggibilità e di decadenza** <sup>(1)</sup>.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, fermo restando che non costituiscono di per sé causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

■ <sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 9, co. 1, lett. u), Decreto Riforma Mercato Capitali.

### **2396 octies. Riunioni dell'organo di controllo** <sup>(1)</sup>.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicando le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, numero 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

L'organo di controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

■ <sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 9, co. 1, lett. u), Decreto Riforma Mercato Capitali.

### **2396 novies. Revisione legale dei conti** <sup>(1)</sup>.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

■ <sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 9, co. 1, lett. u), Decreto Riforma Mercato Capitali.

## § 2 DEL SISTEMA CON COLLEGIO SINDACALE <sup>(1)</sup>

■ <sup>(1)</sup> Paragrafo inserito dall'art. 9, co. 1, lett. u), Decreto Riforma Mercato Capitali.

### **2396 decies. Amministratori**

L'amministrazione è affidata a uno o più amministratori, nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449.

### **2396 undecies. Sostituzione degli amministratori**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del secondo comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

### **2396 duodecies. Compensi dei componenti del comitato esecutivo**

I compensi spettanti ai componenti del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina, sentito il parere del collegio sindacale, o dall'assemblea.

### **2396 terdecies. Azione sociale di responsabilità**

L'azione di responsabilità può essere promossa anche a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

## [§ 3 DEL COLLEGIO SINDACALE] <sup>(1)</sup>

■ <sup>(1)</sup> Paragrafo aggiunto dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2004. Sostituisce l'originario paragrafo 3 ricompreso nella precedente Sezione VI. Vedi anche artt. 148-154, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52. Rubrica soppressa dall'art. 9, co. 1, lett. v), Decreto Riforma Mercato Capitali.

### **2397. Collegio sindacale** <sup>(1)(2)(5)</sup>.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [2328, n. 10, 2335, n. 4, 2343, 2380-bis, 2488, 2519]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [2400, 2542] supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche <sup>(3)</sup>.

*[Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato] <sup>(4)</sup>.*

■ <sup>(1)</sup> Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il **testo previgente** così disponeva: 2397. - Composizione del collegio  
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

**16.** <sup>(1)(2)</sup> 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del Codice civile.

<sup>(1)</sup> Art. sostituito dall'articolo 15, l. 28 marzo 2001, n. 149.

<sup>(2)</sup> A norma dell'articolo 1 del d.l. 24 aprile 2001, n. 150, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato d.l. 150/2001.

**17.** <sup>(1)(2)</sup> 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del Codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

<sup>(1)</sup> Art. sostituito dall'articolo 16, l. 28 marzo 2001, n. 149.

<sup>(2)</sup> A norma dell'articolo 1, d.l. 24 aprile 2001, n. 150, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato d.l. 150/2001.

**18.** <sup>(1)(2)</sup> 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

<sup>(1)</sup> Art. sostituito dall'art. 17, l. 28 marzo 2001, n. 149.

<sup>(2)</sup> A norma dell'articolo 1, d.l. 24 aprile 2001, n. 150, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato d.l. 150/2001.

**19.** <sup>(1)</sup> Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale <sup>(2)</sup>.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 1, d.l. 24 aprile 2001, n. 150, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato d.l. 150/2001.

<sup>(2)</sup> Co. modificato dall'articolo 100, co. 1, lett. m), d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall'art. 108, co. 1, del citato decreto. Nel testo in vigore fino al 6 febbraio 2014 le parole "responsabilità genitoriale" erano "potestà dei genitori".

**20.** <sup>(1)</sup> Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il

raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 1 del d.l. 24 aprile 2001, n. 150, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato d.l. 150/2001.

**21.** <sup>(1)(2)</sup> 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

<sup>(1)</sup> Art. così sostituito dall'art. 18, l. 28 marzo 2001, n. 149.

<sup>(2)</sup> A norma dell'articolo 1, d.l. 24 aprile 2001, n. 150, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato d.l. 150/2001.

### CAPO III DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

**22.** <sup>(1)</sup> 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni<sup>(2)</sup>.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

## CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

### **14. Applicabilità alle società cooperative.**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.

### **15. Copertura finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 6 della

presente legge, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 100.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## **22 L. 18 luglio 2025, n. 106**

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche <sup>(1)</sup>. (Estratto: artt. 1 e 2).

<sup>(1)</sup> In Gazz. Uff. 25 luglio 2025, n. 171.

### **1. Conservazione del posto di lavoro.**

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.

4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.

### **2. Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche.**

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in followup precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico

specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minore affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

2. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattie.

3. Nel settore privato, l'indennità di cui al comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.

4. Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2026.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 20.900.000 euro per l'anno 2026, in 21.400.000 euro per l'anno 2027, in 21.800.000 euro per l'anno 2028, in 22.300.000 euro per l'anno 2029, in 22.700.000 euro per l'anno 2030, in 23.200.000 euro per l'anno 2031, in 23.700.000 euro per l'anno 2032, in 24.200.000 euro per l'anno 2033, in 24.700.000 euro per l'anno 2034 e in 25.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2035, e agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, in nota p. 2019

**L. 13 giugno 2025, n. 89** - Disposizioni in materia di economia dello spazio, p. 2301; in nota p. 2214

**D.L. 17 giugno 2025, n. 84, conv. con modif. dalla L. 30 luglio 2025, n. 108** - Disposizioni urgenti in materia fiscale, in nota p. 2061

**D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88** - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, in nota p. 450

**D.L. 26 giugno 2025, n. 92, conv. con modif. dalla L. 1° agosto 2025, n. 113** - Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali, in leggi complementari, p. 1784

**D.L. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con modif. dalla L. 8 agosto 2025, n. 118** - Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, in nota p. 2427

**D.L. 30 giugno 2025, n. 96, conv., con modif. dalla L. 8 agosto 2025, n. 119** - Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, in nota p. 2355, 2358

**L. 18 luglio 2025, n. 106** - Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, p. 1946

**D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123** - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, in nota p. 2348, 2412

**D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con modif. dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147** - Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, in nota p. 2017, 2254

**D.L. 8 agosto 2025, n. 117, conv. con modif. dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148** - Misure urgenti in materia di giustizia, in nota p. 180, 195

**L. 23 settembre 2025, n. 132** - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, p. 1832; in nota p. 477, 947

**D.L. 29 ottobre 2025, n. 156, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2025, n. 191** - Misure urgenti in materia economica, in nota p. 2302

**Reg. (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio comunità Europea del 26 novembre 2025 n. 2025/2518/UE** - Che stabilisce norme procedurali aggiuntive sull'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, p. 2135

**D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178** - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di

energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in nota p. 2290

**D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184** - Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, in nota p. 1941

**L. 2 dicembre 2025, n. 182** - Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, in nota p. 120, 188, 480, 2379

**D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186** - Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, in nota p. 2051, 2056

**L. 18 dicembre 2025, n. 190** - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, in nota p. 841, 854

**L. 30 dicembre 2025, n. 199** - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, in nota p. 1417, 2287

**D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211** - Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673, in nota p. 2010, 2016

**D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215** - Individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione, in nota p. 2096

**D.L. 31 dicembre 2025 n. 200, conv. con modif. dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26** - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in nota p. 1415, 1579

**D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208** - Recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor, p. 1175; in nota p. 998, 1000, 1006, 1064

**D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209** - Attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE, in nota p. 905, 928

**D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210** - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in nota p. 1136

**D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212** - Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

- ferie, 2109
  - fondi speciali per la previdenza e l'assistenza, 2117
  - giusta causa, 2119
  - indennità di anzianità, c.c. 2245
  - licenziamento, 2119
  - malattia, 2110
  - mansioni, 2103
  - norme applicabili, c.c. 2240
  - notturno, 2108
  - obbligo di fedeltà, 2105
  - orario di lavoro, 2107
  - patto di non concorrenza, 2125
  - patto di prova, 2096
  - periodo
    - di preavviso, c.c. 2244
    - di prova, c.c. 2242
    - di riposo, c.c. 2243
  - prestazione d'opera intellettuale, c.c. 2230
  - determinazione compenso, 2233
  - divieto di ritenzione, 2235
  - natura del credito, 2233
  - patto di quota lite, 2233
  - retribuzione in natura, 2233
  - risoluzione del contratto, 2231
  - sostituti ed ausiliari, 2232
  - recesso, c.c. 2244
  - responsabilità, 2236
  - prestazioni previdenziali, 2116
  - rinunzie e transazioni, 2113
  - riposo settimanale, 2109
  - straordinario, 2108
  - subordinato nell'impresa, c.c. 2084 ss.
  - **v. RAPPORTO DI LAVORO**
  - subordinato non inerente all'esercizio di un'impresa, c.c. 2239
  - trasferimento di azienda, 2112
  - trattamento fine rapporto e fondo garanzia, c.c. 2120
  - tutela, c.c. 2060, 2239
  - tutela delle condizioni di lavoro, 2087
  - usi aziendali, 2078
  - vitto, c.c. 2242
- CODICE DI PROCEDURA CIVILE**  
*in Parte III, p. 545*
- controversie individuali, c.p.c. 409 ss., art. 144 TER-152
- LEGGI COMPLEMENTARI**  
**(v. Parte IV lavoro, 3, p. 1844 e 15 p. 1896)**
- statuto dei lavoratori, l. 20 maggio 1970, n. 300
  - assicurazione sociale per l'impiego, l. n. 92/2012
  - campo di applicazione, 2.2-5
  - entità, 2.6-9
  - sospensione, 2.23
  - licenziamento collettivo, 2.35
  - decadenza, 2.40
  - atti discriminatori l. n. 300/1970, 15; l. n. 108/1990, 3
  - attività sindacale, l. n. 300/1970
  - affissione, 25
  - assemblea, 20 e 28
  - condotta antisindacale, 28
  - contributi sindacali, 26
  - dirigenti sindacali, 22
  - durata, 23
  - infortunio, 23
  - locali, 27
  - parità di trattamento, 19
  - permessi retribuiti, 23, 28, 30, 32
  - proselitismo, 26
  - retribuzione, 20
  - r.s.a., 19
  - verifiche del datore, 23
  - conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, L. 18 luglio 2025 n. 106 (v. **Parte IV lavoro, 22, p. 1946**)
  - contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, d.lgs. 23/2015
  - indagini sulle opinioni personali del lavoratore, art. 8 l. n. 300/1970 (v. **Parte IV lavoro, 3, p. 1844**)
  - intermediazione ed interposizione
    - di prestazioni di lavoro, divieto, art. 1 l. n. 1369/1960; art. 18 d.lgs. n. 276/2003
    - nell'appalto, l. n. 1369/1960
    - lavoro a domicilio, l. n. 877/1973
    - nozione, 1
    - estinzione, 1, 11
  - lavoro agile, l. n. 81/2017, 18-23 (v. **Parte IV lavoro, 18 p. 1938**)
  - lavoro sportivo, d.lgs. n. 36/2021 (v. **Parte IV sport, 2, p. 2351**)
  - licenziamento, art. 18 l. n. 300/1970 (v. **Parte IV lavoro, 3, p. 1844**)
    - comunicazione, l. n. 604/1966, 2 (v. **Parte IV lavoro, 2, p. 1842**)
    - inosservanza prescrizioni, l. n. 604/1966, 2 (v. **Parte IV lavoro, 2, p. 1842**)
    - giusta causa, l. n. 604/1966, 1 (v. **Parte IV lavoro, 2, p. 1842**)
    - giustificato motivo oggettivo, l. n. 604/1966, 3 (v. **Parte IV lavoro, 2, p. 1842**)
    - impugnazione, l. n. 604/1966, 6 (v. **Parte IV lavoro, 2, p. 1842**)
    - indennità sostitutiva, l. n. 300/1970, 18 (v. **Parte IV lavoro, 3, p. 1844**)
    - onere prova, l. n. 604/1966, 5 (v. **Parte IV lavoro, 2, p. 1842**)
    - profili processuali, l. n. 300/1970, 18 v. **Parte IV lavoro, 3, p. 1844**)
    - sindacato giurisdizionale e reintegrazione, l. n. 300/1970, 18 v. **Parte IV lavoro, 3, p. 1844**)
    - misure a sostegno della bigenitorialità, art. 4 l. n. 92/2012 (v. **Parte IV lavoro, 15 p. 1896**)
    - risarcimento danni e prestazioni previdenziali, d.lgs. n. 38/2000 (v. **Parte IV danno biologico, 1, p. 1602**)
    - partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, L. 15 maggio 2025, n. 76 (v. **Parte IV lavoro, 21, p. 1943**)
    - sanzioni disciplinari, art. 6 l. n. 300/1970; art. 1 l. n. 604/1966 (v. **Parte IV lavoro, 2 p. 1842**) e 3 p. 1844)
    - tutela del lavoratore con piattaforme digitali, art. 47-bis d.l. n. 81/2015 (v. **Parte IV lavoro, 17, p. 1922**)
- LEALTÀ E CORRETTEZZA**  
**CODICE CIVILE**  
*in Parte II, p. 115*
- nelle obbligazioni, c.c. 1175, 1337, 1358, 1391, 1460
- LEALTÀ E PROBITÀ**  
**CODICE DI PROCEDURA CIVILE**  
*in Parte III, p. 545*
- dovere delle parti e dei difensori, c.p.c. 88, 92
  - violazione, c.p.c. 91
- LEASING (CONTRATTO DI)**
- al consumo, art. 121 ss., d.lgs. 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 385 (v. **Parte IV banche, credito e moneta, 1, p. 994**)
  - fallimento dell'utilizzatore, artt. 67<sup>3</sup>, lett. a), 72, 72-*quater* r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (oggi artt. 166 co.3, 172 e 177 d.lgs. n. 14/2019) (v. **Parte IV fallimento e procedure concorsuali, 1 p. 1692 e 5 p. 1752**)
  - finanziario internazionale, l. 14 luglio 1993, n. 259 (di ratifica della Convenzione di Ottawa del 1988) (v. **Parte IV leasing finanziario, internazionale ed abitativo, 1, p. 1947**)
  - immobiliare, art. 17<sup>6</sup>, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (v. **Parte IV persone giuridiche, 4, p. 2026**)
  - locazione finanziaria, l. 4 agosto 2017, n. 124 (v. **Parte IV leasing finanziario, internazionale ed abitativo, 2, p. 1950**)
- LEGALITÀ**  
**NORME COSTITUZIONALI**
- principio di, Cost. 25 p. 3, prel. 14 p. 109
- LEGALIZZAZIONE**  
**CODICE CIVILE**  
*in Parte II, p. 115*
- di atti in Paese estero, c.c. 2837
  - per la trascrizione, c.c. 2657, 2674
  - per la iscrizione dell'ipoteca, c.c. 2837
- LEGATARI**  
**CODICE CIVILE**  
*in Parte II, p. 115*
- c.c. 490, 495-503, 505
  - comunicazione del testamento, c.c. 623
  - erede apparente, c.c. 534, 2652, n. 7
  - erronea indicazione, c.c. 625
  - nozione, c.c. 588
  - rilascio di beni, c.c. 507-509
  - separazione, c.c. 512-5 18
- LEGATI**  
**CODICE DI PROCEDURA CIVILE**  
*in Parte III, p. 545*
- competenza, c.p.c. 22